



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti

Presidente

Dott. Gaetano Savona

Giudice rel.

Dott. Bruno Malagoli

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 27-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

S.F.E.I.M. srls - Società Forniture Elettriche Installazioni Manutenzioni srls (cf/pi 03967330923), corrente in via Fleming n. 22 – 09013 – Carbonia (CA) in persona del legale rappresentante pro tempore

debitore

proposta da

Gianni Cestaro, (c.f. CST GNN 56B16 F241V – pi 02201420276), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Zanon del Foro di Venezia (c.f. ZNN VNI 75A15 F241A), elettivamente domiciliato presso lo studio sito in 30030 – Pianiga (VE) in via Perosi n. 10, giusto mandato in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 10.02.2026, Gianni Cestaro ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di S.F.E.I.M. S.r.l., assumendo di essere creditore nei confronti della stessa per la somma di € 7.866,96, oltre interessi e spese del procedimento monitorio ed esecutivo e allegando la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice.
2. Il ricorrente ha esposto che in data 27.03.2025 veniva emesso nei confronti di S.F.E.I.M. S.r.l. il decreto ingiuntivo n. 1144/2025 da parte del Giudice di Pace di Venezia (RG n. 5180/2024); che



detto provvedimento veniva ritualmente notificato e successivamente, stante la mancata opposizione, veniva emesso provvedimento di definitività ed esecutività da parte del Giudice di Pace adito; che veniva, altresì, notificato precetto e pignoramento presso terzi ma con esito negativo; che dal controllo delle informazioni di cui alla Camera di Commercio non sono presenti bilanci e informazioni inerenti allo stato patrimoniale e al conto economico della debitrice; che il Dott. Cestaro è venuto a conoscenza che l'amministratore delegato di S.F.E.I.M. S.r.l. ha aperto altra società avente medesima denominazione (l'unica differenza sono i punti tra le lettere dell'acronimo) ma differente codice fiscale e partita iva con sede in Cordenons (PN) e che nella società con sede in Carbonia (CA) l'amministratore delegato e socio totalitario è anche socio maggioritario nella società con sede in Cordenons (PN);

3. A sostegno della fondatezza del proprio credito Gianni Cestaro ha allegato gli atti del procedimento monitorio ed esecutivo e il decreto di esecutorietà.
4. È stata acquisita informativa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in ordine all'esposizione erariale della resistente, dalla quale emerge che sussistono debiti complessivi nei confronti dell'Erario pari a € 127.810,57.
5. All'udienza del 20.04.2026 il creditore ha richiamato i propri scritti difensivi e ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale di S.F.E.I.M. S.r.l.
6. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere un'impresa commerciale, come tale sottoposta alla disciplina della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII; la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, commercializzazione, progettazione e installazione di impianti solari fotovoltaici, solari termici, di riscaldamento e condizionamento, di telefonia rete dati, tv, terrestre, digitale e satellitare, attività di piccole manutenzioni edili.

Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale si applica alle imprese che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), ovvero che presentino congiuntamente in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi non superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti non superiori ad € 500.000,00.

Come si evince pacificamente dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore, il quale è chiamato



a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.

S.F.E.I.M. S.r.l. non si è costituita né risultano depositati i bilanci degli esercizi 2023, 2024 e 2025. In materia di liquidazione giudiziale, la sussistenza dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I. costituisce presunzione legale di assoggettabilità dell'imprenditore alla procedura concorsuale, mentre l'eventuale esclusione, in quanto eccezione, deve essere oggetto di rigorosa prova positiva da parte del debitore. Ne consegue che la mancata costituzione del debitore e l'omesso deposito della documentazione contabile non consentono di desumere in via presuntiva il mancato superamento delle soglie dimensionali (Corte d'Appello di Trento, sentenza n. 1/2025, 16/07/2025).

La società risulta non più attiva ma ancora formalmente iscritta nel Registro delle Imprese e ciò non osta all'assoggettabilità della stessa alla procedura liquidativa.

Lo stato d'insolvenza, affermato dal creditore, si evince: **a)** dall'incapacità della società debitrice di pagare il proprio debito nei confronti del ricorrente; **b)** dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari a € 127.810,57; **c)** dal mancato deposito dei bilanci dalla costituzione della società (2021) ad oggi.

Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti dell'Erario.

In conclusione, sussistendo le condizioni soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere accolta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di **S.F.E.I.M. srls - Società Forniture Elettriche Installazioni Manutenzioni srls** (cf/pi 03967330923), in via Fleming n. 22 – 09013 – Carbonia (CA);
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Efisio Mereu, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5. stabilisce il giorno 19.1.2027, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;

6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 11 settembre 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

